STATUTO

“CONSIGLIO DI QUARTIERE RIONE ITALIA - GALATINA”

COSTITUZIONE
Articolo 1

E’ costituita l'Associazione di volontariato denominata “ Consiglio di Quartiere Rione Italia - Galatina” ai sensi della legge 266/91 che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale.
L'attività dei volontari non potrà essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai beneficiari. Ai volontari potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro i limiti che l'organizzazione fisserà annualmente.
L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.
L’Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del Codice Civile e della legislazione vigente.

SEDE
Articolo 2

L'Associazione ha sede attualmente in Galatina (Le) via Soleto , 99 e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni con delibera del Consiglio Direttivo.
La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di Assemblea.
Il “Consiglio di Quartiere Rione Italia - Galatina” rappresenta la zona territoriale del comprensorio del Rione Italia - Galatina, inteso come quello perimetrato sul piano particolareggiato,come da allegato al presente Statuto e depositato presso il Comune di Galatina.

DURATA
Articolo 3

La durata dell'Associazione è illimitata.

OGGETTO
Articolo 4

Il “Consiglio di Quartiere Rione Italia – Galatina” è un'Associazione di volontariato che non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale e vigilanza sul territorio.

L’Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.

L'Associazione opera in maniera specifica con prestazioni occasionali ed ha per scopo l'elaborazione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale e la promozione e salvaguardia del territorio, tra cui l'attuazione di iniziative socio educative e culturali.
Lo spirito e la prassi dell'Associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l'Associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

L’Associazione ha come finalità principale la tutela dei diritti civili ed ambientali del Quartiere nonché quella di studiare, risolvere e proporre, nel migliore dei modi, con l'aiuto dei Cittadini e d'intesa con il contributo dell'Amministrazione Comunale od altri Enti interessati, tutti quei problemi riguardanti:

a) l'espansione del quartiere in modo ordinato e corretto;
b) l'assetto urbanistico, ambientale e artistico del quartiere, nonché la prevenzione ad azioni dannose riguardanti le risorse ambientali;
c) la tutela dell'igiene e della sanità pubblica;
d) la promozione e la realizzazione dell'attività sportiva e ricreativa;
e) lo sviluppo culturale (quale: l'accrescimento dei principi democratici e di uguaglianza, la promozione e sviluppo di tematiche formative ed educative)
f) la promozione del trasporto pubblico;
g) la promozione della sicurezza pubblica e sociale.
h) la promozione di tutte le attività che abbiano le finalità sociali, solidali e assistenziali per i residenti del Quartiere .

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

L'Associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.

SOCI
Articolo 5

I soci si dividono in :

a) Socio ordinario
b) Socio sostenitore

Sono Soci le persone fisiche che aderiscono all'Associazione prestando, anche occasionalmente, una attività gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso.
La qualifica di Socio dà diritto a frequentare i locali sociali, nonché di partecipare alle riunioni ed alle discussioni secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.
I Soci hanno il dovere di difendere sempre il buon nome d ell'associazione e di osservare le regole dettate dalle istituzioni ed associazioni alle quali l'associazione stessa aderisce.

Possono far parte dell'Associazione in qualità **di socio ordinario,** in numero illimitato, tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.
Possono chiedere di essere ammessi come Socio ordinario le persone fisiche residenti e maggiorenni, domiciliate o proprietarie di immobili entro la zona territoriale del Rione Italia di Galatina, così come definita nell'art. 2 mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo.

Possono far parte dell'Associazione in qualità **di socio sostenitore,** in numero illimitato, tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.
Possono chiedere di essere ammessi come Socio sostenitore le persone fisiche maggiorenni non residenti o non domiciliate o non proprietarie di immobili entro la zona territoriale del Rione Italia di Galatina, così come definita nell'art. 2 mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo.

Hanno diritto di voto nell'assemblea ordinaria e straordinaria i soli soci ordinari.

Articolo 6

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'Associazione.

Articolo 7

La qualità di Socio si perde per:
a) Decesso;
b) Mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale;
c) Dimissioni: ogni Socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.
d) Espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il Socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente Statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
Gli associati che abbiano, comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.
I Soci prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di lavoro dipendente o autonomo.

RISORSE ECONOMICHE

Articolo 8

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'Associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'Associazione saranno costituite:
- dalle quote sociali stabilite dal Consiglio Direttivo;
- da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
- da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che Soci, non Soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

L'Associazione può inoltre effettuare tutte le operazioni economiche di cui all'articolo 5,comma 2, legge n. 266/1991 e successive modificazioni.
Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:
- beni mobili ed immobili:
- donazioni, lasciti o successioni.

Anche nel corso della vita dell'Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 9

Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea dei Soci,

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento della carica.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 10

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.
L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
L'Assemblea è il massimo organo deliberante.
In particolare l'Assemblea ordinaria ha il compito :
a) di eleggere il Consiglio Direttivo;
b) di pronunciarsi in merito agli ordini del giorno proposti dal Consiglio Direttivo;
c) di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo dell'Associazione;
d) di ratificare l'entità delle quote sociali stabilita dal Consiglio Direttivo.
L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
e) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;
f) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione stessa.

Articolo 11

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove almeno una volta all'anno entro il mese di aprile. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'Associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci.
La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'Associazione presso la sede sociale o località di pubblica utilità almeno quindici giorni prima della data della riunione, o a mezzo fax o posta elettronica o SMS. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'Assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione. L'assemblea può essere altresì convocata per motivi di urgenza in deroga ai termini temporali ordinari.

Articolo 12

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i Soci Ordinari e Sostenitori in regola con il versamento della quota sociale. I Soci Ordinari possono farsi rappresentare da altro Socio Ordinario mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona.
Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe. Non è ammessa la rappresentanza per delega in occasione dell'elezione del Consiglio Direttivo.
L'Assemblea è comunque libera ed aperta ed è sempre possibile parteciparvi come uditori, anche non essendo iscritti.

Articolo 13

Ogni Socio Ordinario ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'Assemblea, in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.
Per la modificazione del presente Statuto o per lo scioglimento dell'Associazione è necessario e il parere favorevole del Consiglio Direttivo e la presenza almeno della maggioranza dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione; mentre è sufficiente la presenza di almeno un quarto degli stessi in seconda convocazione. Qualora validamente costituita l'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, dal membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'Associazione.
Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, da persona nominata dall'Assemblea.

I verbali dell'Assemblea saranno redatti dal Segretario e firmati dal Presidente e dal segretario stesso.
Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i Soci sia dissenzienti che assenti.
Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 14

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a tredici incluso il Presidente. L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti.
Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali stabilite in Assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.
Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione. In particolare il Consiglio Direttivo ha il compito di:
a) deliberare sulle questioni riguardanti le attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive generali stabilite dall'Assemblea;
b) promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
c) predisporre i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
d) deliberare su ogni altro atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
e) deliberare circa l'accettazione delle domande relative all'ammissione dei Soci o alla espulsione degli stessi;
f) di stabilire le quote dovute dai Soci da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea;
g) deliberare l'assunzione eventuale di personale dipendente;
h) curare i rapporti di collaborazione con altri enti pubblici e privati.
Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Articolo 15

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario ed un Addetto Stampa.
Sarà facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione.
Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Articolo 16

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il Socio o Soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione.
In ogni caso i nuovi consiglieri decadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.
Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.
Non possono ricoprire le cariche elettive coloro che siano contemporaneamente investiti di cariche amministrative e/o elettive presso Comune, Provincia o Regione.

Articolo 17

Il Consiglio Direttivo si riunisce su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.
Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno cinque giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta: a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, o a mezzo comunicazione telefonica, o posta elettronica, o telegramma, o SMS.
L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo 18

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.
La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza dal Vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'Associazione.
Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Articolo 19

Il Tesoriere collabora con il Presidente e spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'Associazione;
Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti: provvede alla tenuta e all'aggiornamento del Libro dei Soci Ordinari e del registro dei Soci Sostenitori, è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

Articolo 20

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.
Il Presidente assume nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.
Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'Associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Consiglio Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.
In particolare compete al Presidente:
- predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'Associazione;
- redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione;
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione;
- determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'Associazione e gli associati;
- emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell'Associazione.

Il Presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi.
Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo stesso e' sostituito dal Vicepresidente.

ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 21

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

SCIOGLIMENTO

Articolo 22

In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i Soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore ovvero in beneficienza ad enti assistenziali riconosciute come tali.

NORME FINALI

Articolo 23

Per quanto non contenuto nel presente Statuto valgono le norme ed i principi del Codice Civile.